



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 27/4/2018

OGGETTO: Costituzione unica sede di Segreteria tra il Comune di Buccino e il Comune di Albanella. Approvazione schema di convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,35 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 30/3/2018 prot. 2231 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Vicepresidente del Consiglio Sig. avv. Lucia Salimbene - Cons. Comunale Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA		X
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	
Totale		12	1

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Relaziona sull'argomento il Vice presidente del consiglio comunale, illustrando le condizioni per la stipula della Convenzione di segreteria comunale.

Interviene il Consigliere Fernicola affermando che era auspicabile avere il Segretario Comunale per più giorni, rispetto ai due previsti in convenzione.

Chiede, altresì, che la Dott.ssa Natale, Responsabile degli Affari Generali, venga sollevata dagli incarichi di Responsabile per la Trasparenza e per l'Anticorruzione, in quanto considerata incompatibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 97, comma I, del D.Lgs. 267/2000 Tuel il quale prevede che "Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98";

Dato atto che, a seguito delle intese raggiunte con il Comune di Buccino (SA), si intende stipulare una convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale in forma associata tra i suddetti Comuni, che si avvalga di un unico Segretario Comunale;

Dato atto, quindi, che la costituzione della nuova sede di Segreteria Convenzionata tra i comuni di Albanella (SA) e Buccino (SA) avrà efficacia dalla presa in servizio del nuovo Segretario Comunale titolare e per la durata di anni 1 (uno);

Ritenuto quanto sopra proficuo per l'abbattimento del costo del servizio di Segreteria in virtù della ripartizione dei relativi oneri di gestione fra i due Enti;

Richiamato l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Considerato che l'art. 7, comma 31 ter, della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e le relative sezioni regionali, prevedendo, comunque, che gli uffici ed il personale "ex Ages" assicurano la continuità amministrativa del servizio e che il Prefetto del Capoluogo della Regione di competenza (come da disposizione Ministero dell'Interno n. 7116/M/ 1(7) uff. Affari territoriali del 31/07/2010), succede alle competenze dell'ex CdA della Sezione;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e in particolare il comma 2 che sancisce che le convenzioni di segreteria stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno;

Visto lo schema di convenzione allo scopo predisposto e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 "Segreterie Comunali e Provinciali - Procedura per la nomina del Segretario Titolare";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27.07.2000, a norma della quale le deliberazioni esecutive dei Comuni interessati vengono trasmesse alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia;

Acquisito il parere favorevole reso dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti Unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare in ogni sua parte l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Albanella (SA) e Buccino (SA) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di specificare che la costituzione della nuova sede di Segreteria Convenzionata tra i comuni di Albanella (SA) e Buccino (SA) avrà efficacia dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare presso la nuova sede di segreteria convenzionata e per la durata di anni 1 (uno);

di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in oggetto;

di trasmettere la presente deliberazione al Comune interessato, nonché al Ministero dell'Interno - Servizio Albo Segretari CC. PP. - Campania;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a voti unanimi espressi per alzata di mano.

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI ALBANELLA (SA) ED IL COMUNE DI BUCCINO (SA) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

tra:

il Comune di Albanella (SA), C.F. 82002390654, legalmente rappresentato dal Sindaco Renato Losca, in esecuzione della deliberazione consiliare n.13 del 30.03.2018

e

Il Comune di Buccino (SA), C.F. 82003670658, legalmente rappresentato dal Sindaco Nicola Parisi, in esecuzione della deliberazione consiliare n.13 del 27.04.2018

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 4, c.4bis, del D.L.n. 78/2015, convertito nella L. 125/2015, l'ufficio di segreteria comunale può essere gestito in forma associata a mezzo di apposite convenzioni, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;
- i Comuni di Albanella e di Buccino, facenti parte del territorio della Provincia di Salerno, sono privi del segretario titolare;
- la Dott.ssa Margherita Torraca, con provvedimento del 07.03.2018, prot.n.0061004 dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale Campania - Prefettura U.T.G. di Napoli, è stata assegnata, in qualità di reggente, per tre accessi a settimana presso la sede di segreteria del Comune di Albanella e per due accessi a settimana presso la sede di segreteria del Comune di Buccino;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINE

Il Comune di Albanella ed il Comune di Buccino stipulano la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. n.267/2000 allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – ENTE CAPO CONVENZIONE

L'ente capo convenzione è il Comune di Albanella.

ART. 3 –NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune di Albanella compete la nomina e revoca del Segretario comunale, che vi provvede sentito il Sindaco del Comune di Buccino.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del soppresso C.d.A. Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 della soppressa Agenzia Segretari Comunali.

A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali, o dal Vice Segretario, se nominato ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi, avendo in ogni caso come presupposto l'unicità della segreteria convenzionata.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun ente per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 75% e del 25% di cui al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito di comune accordo tra il Sindaco del Comune di Albanella ed il Sindaco del Comune di Buccino, sentito il Segretario generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, il Sindaco del Comune di Albanella ed il Sindaco di Buccino, sentito il Segretario generale, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili spettanti al Segretario titolare della Segreteria convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario titolare della segreteria convenzionata, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii., graverà su ciascun ente nella seguente proporzione:

Comune di Albanella: per il 75%;

Comune di Buccino: per il 25%.

Alla determinazione del trattamento economico provvede il Comune di Albanella, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune di Buccino.

Al Segretario compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo vigenti nonché la retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16/05/2001. L'istituto dell'allineamento retributivo di cui all'art.44,c.5, del CCNL del 16/05/2001 viene applicato sulla base della retribuzione di posizione più elevata corrisposta dagli enti convenzionati ai propri titolari di incarico dirigenziale o posizione organizzativa ed è ripartito fra gli stessi anch'esso in ragione delle sopra indicate proporzioni.

Tutti pagamenti relativi al trattamento economico del segretario, compresi quelli per contributi previdenziali e assistenziali sono corrisposti dal Comune di Albanella, mentre il Comune di Buccino provvede con cadenza trimestrale a rimettere al Comune di Albanella la propria quota di spesa. A tal fine il Comune di Albanella, tramite il proprio Settore Amministrativo-Contabile, procede alla quantificazione e ripartizione delle suddette spese e ne dà comunicazione al Comune di Buccino per il rimborso nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Le trasferte del segretario sono autorizzate dal Sindaco dell'ente nel cui interesse la trasferta è disposta ed i connessi rimborsi sono liquidati direttamente da ciascun ente.

Il Segretario è autorizzato all'uso del mezzo proprio per il raggiungimento della sede di servizio del Comune di Buccino e gli compete il rimborso delle spese di viaggio, applicando l'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di distanza dalla sede di servizio del Comune di Albanella ed è ripartito in base alle suindicate proporzioni.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra il Sindaco del Comune di Albanella ed il Sindaco del Comune di

Buccino, che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha la durata di un anno a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta anticipatamente in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dal Comune di Albanella ed il Comune di Buccino aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco di Albanella o del Sindaco di Buccino, manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina in applicazione del DPR 465/97;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario rientrerà in servizio al 100% presso l'ente capo convenzione.

Prima della scadenza la presente convenzione potrà, altresì, essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare

ART. 9 –REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei rispettivi Statuti e Regolamenti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata al Ministero dell'interno – Gestione Albo Segretari comunali e provinciali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali - per i consequenziali provvedimenti.


Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI ALBANELLA IL SINDACO (dott. Renato Iosca)

COMUNE DI BUCCINO IL SINDACO (Nicola Parisi).....

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 3 MAG 2013 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 3 MAG. 2013

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:


è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 3 MAG. 2013



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 3 MAG. 2013



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca